



Ai

SINDACI DEI COMUNI DELLE MARCHE

ANCI MARCHE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Loro sedi

Oggetto: Trasmissione nota Mise prot. n. 0264134 del 14/9/2021 relativa a “Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020. Richiesta di chiarimenti in merito all'articolo 56-bis, del decreto-legge n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021”.

Con riferimento alla nota in oggetto trasmessa dal Mise in risposta alla richiesta di chiarimenti della Regione Piemonte, si significa quanto segue:

- l'articolo 56-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1061 ha previsto lo slittamento del termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 692.

Il suddetto articolo non dispone espressamente circa la possibilità per gli operatori di essere rimessi in termini ossia di poter acquisire i requisiti di legge per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche dopo la data del 30 giugno 2021 e comunque entro il nuovo termine.

Secondo l'interpretazione fornita dal Mise, si ritiene percorribile la soluzione prospettata dalla Regione Piemonte ovvero applicare l'estensione prevista dall'art 56 bis citato non solo alla conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo ma anche al termine fissato dalle linee guida ministeriali (30 giugno 2021) per l'acquisizione dei requisiti di legge per il rinnovo delle concessioni.

Alla luce di quanto sopra pertanto gli operatori possono acquisire i requisiti di legge per il rinnovo delle concessioni oltre la data del 30 giugno 2021 e comunque entro il termine stabilito dall'art. 56-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1061.

- L'56-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1061 prevede inoltre che “Entro tale termine possono essere verificati il



possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo”.

Interrogandosi sulla possibilità di applicare l'estensione dei termini prevista dall'art. 56 bis citato anche alla verifica dell'iscrizione ai registri camerali come ditta attiva, si osserva che è la stessa disposizione in esame a riferirsi direttamente ai requisiti soggettivi e morali.

Secondo l'interpretazione fornita dal Mise è la stessa norma, dunque, a confermare che l'estensione dei termini attiene alla conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle concessione, non escludendo dunque nessuno dei requisiti previsti dalla legge ivi compresa la verifica dell'iscrizione camerale quale ditta attiva.

- Infine in merito alle segnalazioni relative alla difficoltà connesse alla reinscrizione ai registri camerali per le imprese che hanno dato in gestione l'azienda o il ramo d'azienda a terzi e contestualmente hanno cessato l'attività (non risultando la ditta attiva manca il titolo amministrativo necessario per la reinscrizione ovvero l'autorizzazione), il Mise segnala l'esistenza di un servizio camerale raggiungibile al link: <https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home>, consultabile da parte delle imprese per ricevere indicazioni.

Dalle indicazioni fornite dal database camerale si rinviene la possibilità di reinscrizione con **codice ATECO 68.20.02:**

AFFITTO DI AZIENDE

Attività iscrivibile al Registro delle Imprese solo se esercitata come attività economica da parte di:

- società
- in forma individuale con un'organizzazione d'impresa
- indipendentemente dalla forma giuridica, se oggetto della locazione è un posteggio fisso per l'attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande o edicole, su aree pubbliche.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

M.C.
310.20/2020/ACF/15